

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court — Irlanda) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Causa C-12/11) ⁽¹⁾

[Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Nozione di «circostanze eccezionali» — Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per «circostanze eccezionali» — Eruzione vulcanica all'origine della chiusura dello spazio aereo — Eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull]

(2013/C 86/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Dublin Metropolitan District Court

Parti

Ricorrente: Denise McDonagh

Convenuta: Ryanair Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dublin Metropolitan District Court — Interpretazione e validità degli artt. 5 e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento — Portata — Cancellazione del volo a causa della chiusura dello spazio aereo europeo dovuta all'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull

Dispositivo

1) *L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» ai*

sensi di tale regolamento, che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004.

2) *Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo per «circostanze eccezionali» di durata come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto da tali disposizioni deve essere adempiuto e ciò non inficia la validità di tali disposizioni.*

Tuttavia, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero. Tale profilo deve essere valutato dal giudice nazionale.

⁽¹⁾ GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Belgische Staat

(Causa C-26/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 98/70/CE — Qualità della benzina e del combustibile diesel — Articoli 3-5 — Specifiche ecologiche dei carburanti — Direttiva 98/34/CE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Articoli 1 e 8 — Nozione di «regola tecnica» — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l'obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili)

(2013/C 86/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanafit BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

Con l'intervento di: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 26, paragrafi 2, 28, 34, 35 e 36 TFUE, degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58) e dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale che impone alle società petrolifere che immettono in consumo carbone di porre del pari in consumo, durante lo stesso anno, un certo quantitativo di bioetanolo, puro o sotto forma di bio-ETBE, e di esteri metilici di acidi grassi (EMAG)

Dispositivo

- 1) Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all'obiettivo di promozione dell'utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l'obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.
- 2) L'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecni-

che e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l'obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a quest'ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.

(¹) GU C 113 del 9.4.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-175/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Regime europeo comune in materia di asilo — Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato — Direttiva 2005/85/CE — Articolo 23 — Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l'esame delle domande d'asilo — Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l'esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d'origine — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 39 di detta direttiva — Nozione di «giudice» ai sensi di tale articolo)

(2013/C 86/04)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: H.I.D., B.A.

Convenuti: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 23 e 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) — Domanda di un cittadino di un paese